



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX**

12 June 2019

Case Document No. 3

Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A. v. Italy
Complaint No.167/2018

**RESPONSE FROM SINDACATO AUTONOMO PENSIONATI
OR.S.A. TO THE GOVERNMENT'S SUBMISSIONS ON THE
MERITS
(Italian)**

Registered at the Secretariat on 31 May 2019



S.A.PENS.
SINDACATO AUTONOMO PENSIONATI
OR.S.A.



SEGRETERIA GENERALE
Sito Internet: www.sapens.it

Via Magenta, 13 - 00185 Roma - Tel/Fax 06-4440361
E-mail : sg.sapens@sindacatoorsa.it

Department of the European Social Charter

Directorate General Human Rights and Rule of Law Council of Europe

F-67075 Strasboburg Cedex

e-mail address: **DGI-ESC-Collective-Complaints@coe.int**

COMPLAINT NO. 167/2018

Oggetto: Reclamo Collettivo del S.A.Pens. Or.S.A. per la violazione dell'art. 12 della Carta, da parte dello Stato italiano con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1, del d.l. n. 65/2015 e dell'art. 1, comma 483, lettera e della legge n. 147/2013

Con il presente scritto il Sindacato Sa.Pens. Or.S.A., con sede in Roma, Via Magenta 13 in persona del Segretario Generale sig. Daniele Gorfer, replica alle considerazioni svolte dal Governo italiano con memorie del 29 marzo 2019 ed espone quanto segue.

*** **

Pur non volendo sottrarci al confronto stimolato dalle considerazioni del Governo italiano attraverso la propria Avvocatura, non possiamo non rilevare come esse siano oltremodo tardive, dal momento che – come da Vostra comunicazione del 24 maggio 2018, Ref ►212/2018 LV/KOG – il termine entro il quale le osservazioni di questo avrebbero dovuto essere sottoposte alla Comitato era stato fissato al 24 luglio 2018 e, dunque, il ritardo è tanto notevole quanto difficilmente giustificabile.

Cionondimeno, riteniamo doveroso, in nome degli interessi che la nostra Organizzazione propugna e nel rispetto di Codesto Comitato, replicare nel termine assegnato del 31 maggio 2019.

*** **

Non riteniamo, anzitutto, che il Governo italiano abbia dedotto alcunché in merito ad una serie di nostre considerazioni che, proprio perché incontestate, appaiono rafforzate.

In sede di ricorso, abbiamo fortemente contestato che, al momento dell'adozione delle misure che hanno comportato arretramento dei diritti sociali dei pensionati, nel 2015, sussistesse una condizione di crisi economica e di ciò è stata data ampia e circostanziata evidenza.

Al contrario, il Governo italiano non ha fornito a Codesto Comitato alcun elemento che supporti il presupposto primo delle misure adottate, ossia lo stato di crisi che invoca a giustificazione del proprio operato.

L'assenza completa di considerazioni sul punto – e dire che il Governo italiano ha avuto molto tempo per svolgerle considerando gli oltre dieci mesi di ritardo con i quali ha depositato le proprie osservazioni – palesa la mancanza di argomenti e la prova indiretta che quanto da noi affermato è vero: nel 2015,

diversamente dal 2011, non v'era alcuna ragione di crisi per intervenire con gli interventi denunciati e, dunque, ne difetta il presupposto legittimante.

Ciò è tanto vero che, come già scritto, proprio in quel periodo sono state introdotte – e successivamente reiterate – misure di favore fiscale che escludevano i pensionati, doppiamente lesi nel diritto di mantenere uno standard di vita adeguato al suo innegabile aumento.

Nell'anno 2014, è stato infatti introdotto, limitatamente ai soli lavoratori subordinati, il c.d. bonus fiscale degli 80 euro che – stando alle dichiarazioni dei redditi 2015 – ha comportato minori entrate per circa 6,1 miliardi di euro, mentre nell'anno 2015 – stando alle dichiarazioni dei redditi 2016 – ha comportato minori entrate per circa 9 miliardi di euro (www.finanze.gov.it).

Tale misura è stata poi stabilizzata, tanto che essa è stata confermata anche con la legge di bilancio 2019, spiegando un'incidenza sui conti pubblici – ad esclusivo beneficio di categorie tutt'altro che disagiate, trattandosi di cittadini occupati con redditi medi – di gran lunga superiore a quella che avrebbe comportato la piena applicazione del meccanismo perequativo.

Anche in merito a quanto appena sopra espresso, il Governo italiano nulla espone, evidentemente conscio che non sussistesse la condizione di crisi finanziaria addotta a giustificazione dell'arretramento dei diritti sociali e previdenziali provocato in schiere deboli della popolazione, allorquando venivano invece favoriti strati della popolazione i quali, per ragioni di censo, età e stato attivo nel mondo del lavoro, godevano e godono di una condizione sociale assai migliore.

Neppure, il Governo italiano, ha spiegato – pur avendo noi evidenziato una criticità in merito – per quale ragione, ammesso e non concesso che vi fosse una

condizione di difficoltà, non abbia ricorso a misure alternative piuttosto che al solito sacrificio imposto ai più deboli ossia i pensionati.

Non ci viene spiegato, ad esempio, per quale motivo anziché lottare contro l'evasione fiscale, questa sia stata premiata con la rottamazione dei ruoli esattoriali oppure perché inasprire la tassazione sulle rendite finanziarie.

Neppure, invero, il Governo italiano dice il vero quando rivendica la natura temporanea e contenuta delle proprie misure.

Esse, infatti, sono state di fatto reiterate con il risultato di continuare nel processo di regressione dei raggiunti livelli di tutela sociale, così come – a far da contraltare a tale ingiusta regressione – si pone la reiterazione sia delle misure di maggior favore fiscale per le classi medie – bonus fiscale degli 80 euro che da misura di stimolo *una tantum* è divenuta strutturale – sia le misure che premiano, l'evasione, c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali che è stata prolungata e replicata per ben due volte, fino alla c.d. rottamazione *ter*.

Non è dunque vero che vi fosse, come sostiene il Governo italiano senza fornirne prova, una condizione di crisi che giustificava le misura ed anzi noi proviamo, dati alla mano, l'esatto contrario.

Parimenti non vero è che le misure di regressione dei diritti sociali – attuate anche, evidentemente, per finanziare misure di maggior favore per categorie benestanti se non in favore di evasori fiscali – siano cessate, per quanto concerne la perequazione, dopo che il D.L. 65/2015 ha cessato di produrre i propri effetti.

Infatti, non solo il c.d. effetto di trascinamento ha cristallizzato le perdite derivanti dalla mancata o limitata perequazione, ma su pensioni già decurtate si è innestato un altro decreto che ha limitato i benefici della perequazione.

Come lo stesso Governo italiano ammette, con la Legge di Bilancio 2019, si procede nuovamente a limitare l'impatto benefico della piena perequazione.

Ne deriva che, per l'ennesima volta ed in assoluta continuità, lo Stato italiano continua ad imporre sacrifici regressivi in danno dei soli pensionati.

Per toccare con mano quanto sopra basti considerare, in termini pratici, che un pensionato che gode di una pensione di poco superiore ai 30mila Euro annui lordi, cifra tutt'altro che ragguardevole considerando anche lo scarso livello di assistenza sociale e la non gratuità di moltissimi servizi sanitari pubblici per chi goda di tale reddito – e dunque il fatto che una larga parte di tale reddito viene impiegato per spese assistenziali e sanitarie – si troverà una decurtazione della pensione, nel prossimo triennio, di quasi 600 Euro.

Tutto ciò avverrà in un contesto nel quale aumenterà il costo della vita, aumenteranno le esigenze dei pensionati dato il loro invecchiamento, aumenterà il costo dei servizi pubblici sanitari.

Neppure è vero che le misura adottate assolvono a finalità di solidarietà intergenerazionale, dal momento che il Governo italiano non spiega affatto – né potrebbe farlo perché esse non sussistono – quali misure siano state rese possibili, in favore delle giovani generazioni, in conseguenza del sacrificio imposto ai pensionati.

Essa, come molte altre affermazioni, rimangono petizioni di principio non sorrette da dati né da fatti concreti, diversamente dal contenuto del nostro ricorso dal quale si evince il carattere regressivo delle misure, l'assenza di una condizione di crisi che le giustificasse, la loro natura sostanzialmente strutturale e l'entità delle stesse.

A tale ultimo riguardo, basti considerare i dati già esposti e non confutati dal Governo italiano, dunque da considerarsi attendibili e veritieri, dai quali si evince la rilevante entità della regressione perequativa rispetto agli standard di sicurezza sociale.

Di seguito riportiamo un tabella che esemplifica l'entità di tale regressione, in quanto mette a confronti gli importi che i pensionati avrebbero diritto di percepire ove non vi fossero stati gli interventi da noi censurati (Governo Monti, Governo Renzi e, da ultimo, Governo Conte) e gli importi che essi effettivamente percepiscono a seguito dello svilimento del meccanismo perequativo.

N° Volte Trattamento Minimo	2011	2018 Senza blocchi	2018 Con i blocchi	Differenza Taglio Mensile	Differenza Taglio Annuo	Differenza Percentuale
3 e 4	€ 1.500,00	€ 1.624,52	€ 1.544,69	-€ 79,84	-€ 1.037,88	-5,32%
4 e 5	€ 1.900,00	€ 2.054,45	€ 1.938,20	-€ 116,26	-€ 1.511,32	-6,12%
5 e 6	€ 2.500,00	€ 2.751,88	€ 2.596,26	-€ 155,62	-€ 2.023,04	-6,22%
6 e 7	€ 3.000,00	€ 3.321,96	€ 3.023,94	-€ 298,02	-€ 3.874,22	-9,93%
7 e 8	€ 3.500,00	€ 3.892,04	€ 3.525,74	-€ 366,30	-€ 4.761,84	-10,47%
8 e 9	€ 4.000,00	€ 4.462,12	€ 4.027,55	-€ 434,57	-€ 5.649,45	-10,86%
9 e 10	€ 4.500,00	€ 5.032,20	€ 4.529,35	-€ 502,85	-€ 6.537,06	-11,17%

Come immediatamente riscontrabile, la differenza annua per chi gode di una pensione tutt'altro che elevata – pari ad € 1.900 mensili lorde – è di oltre 1.500 Euro annui: è come se al pensionato togliessero i $\frac{3}{4}$ di una mensilità, una cifra ingentissima a carico di chi, oggettivamente, ha poco, una regressione sociale evidentissima e che, piuttosto ostinatamente, il Governo italiano difende tutt'ora, come abbiamo visto, senza però portare dati a concreta confutazione di quando da noi sostenuto.

La mancata perequazione ha comportato, su fasce che percepiscono poco più di mille euro netti di pensione al mese, tagli del 5%: un arretramento notevole e inaccettabile atteso che esso, come ampiamente visto, non è giustificabile da esigenze di contenimento della spesa pubblica della quali non si è tenuto affatto

conto nel momento in cui si sono fatte scelte di segno opposto in favore di altre categorie.

*** **

Tutto ciò premesso il sottoscritto sig. Daniele Gorfer, nella qualità di Segretario Generale chiede a Codesto Comitato di voler dichiarare fondato il presente reclamo, concludendo che la Repubblica Italiana ha violato e viola l'art. 12 della Carta Sociale Europea perché limita o esclude nei suindicati termini la perequazione.


Roma, li 30 maggio 2019

Prot. 91 /sg/dg

S.A.Pens. Or.S.A.

Il Segretario Generale

Sig. Daniele Gorfer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniele Gorfer', written in a cursive style.